



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | AREA
DEL PERSONALE

**AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLO SPORTELLO UNIVERSITARIO
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE**

Il Dirigente dell'Area del Personale

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 55 del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii.) che afferma che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento”;

VISTO l'articolo 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 secondo cui è possibile sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, con la previsione esclusivamente del rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

VISTE le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Decreto Legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 31 marzo 2021, n. 72 che forniscono gli strumenti operativi per permettere alle Pubbliche Amministrazioni di applicare concretamente gli articoli 55, 56 e 57 del CTS;

VISTI gli articoli 4 e 5 del suddetto Codice del Terzo settore che definiscono le caratteristiche che qualificano gli enti del Terzo settore;



VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) che afferma che “in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 2017”;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in particolare l'art.20 che dispone che le amministrazioni pubbliche possano attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (APS) che si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, mediante procedimenti tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che le eventuali risorse messe a disposizione dall'ente pubblico, come confermato dalle Linee guida ministeriali sul rapporto fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, adottate con Decreto Ministeriale n. 72/2021, sono riconducibili ai contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.) e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



ACQUISITI i pareri favorevoli della Delegata equità, inclusione e diversità, Prof.ssa Cristina Demaria, del Delegato per le studentesse e gli studenti, Prof. Federico Condello, e del Prorettore al personale, Prof. Giorgio Bellettini, alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di Enti del terzo settore per la stipula di una Convenzione per il consolidamento dello Sportello Universitario contro la violenza di genere e per attività formative e di sensibilizzazione descritte all'art. 2 del presente Avviso;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/05/2025, previa informativa al Consiglio degli studenti del 16/05/2025 e al Senato Accademico del 20/05/2025 e alla Presidentessa del Comitato Unico di Garanzia, di approvazione della pubblicazione dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di Enti del terzo settore per la stipula di una Convenzione per il consolidamento dello Sportello Universitario contro la violenza di genere e per attività formative e di sensibilizzazione descritte all'art. 2 del presente Avviso;

CONSIDERATO che le attività descritte all'art. 2 contribuiscono all'attuazione dei principi contenuti nello Statuto di Ateneo, nel Codice Etico e di Comportamento di Ateneo e nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e sessuali e disciplina del Consigliere di Fiducia che richiamano la necessità di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, violenza e abuso non solo mediante le istituzionali attività di ricerca e di didattica, ma anche mediante azioni volte al cambiamento culturale e tramite l'implementazione di servizi dedicati alle persone vittime di violenza e discriminazione che studiano o lavorano in Ateneo;

CONSIDERATA l'esigenza di svolgere tali attività in collaborazione con Enti del terzo settore da individuare per il perseguimento delle suddette finalità;

DISPONE

È indetto un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di Ente del Terzo Settore per lo svolgimento delle attività come descritte all'art. 2 del presente Avviso per le esigenze dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.



Art. 1 - Finalità

1. Il presente Avviso per la manifestazione d'interesse ha la finalità di individuare un Ente del terzo settore per la stipula di una Convenzione per il consolidamento di uno Sportello universitario contro la violenza di genere e di discriminazione verso chi studia e/o lavora all'Università e di promuovere la cultura del rispetto e la parità di genere.
2. Si prefigge, altresì, di favorire attività di formazione volte a sensibilizzare il personale di Ateneo sul tema della violenza di genere e a fornire conoscenze e strumenti utili, più specificatamente, a coloro che, per il ruolo ricoperto, possano entrare in contatto con persone della comunità di Ateneo vittime di violenza e discriminazione.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto della Convenzione sarà la collaborazione tra le parti per il consolidamento di uno spazio universitario protetto, lo Sportello Universitario contro la violenza di genere, quale luogo di ascolto e sostegno rivolto a tutta la comunità dell'Università di Bologna (studentesse e studenti, personale tecnico e amministrativo, CEL, personale docente e ricercatore, assegniste/i e contrattiste/i di ricerca, professoresse/professori a contratto, tutor didattici, dottorande/i) che possa trattare ogni forma di violenza, da quelle più gravi a quelle più nascoste, considerando anche le discriminazioni di genere, il sessismo, le molestie legate all'appartenenza di genere, all'identità e all'orientamento sessuale. Lo Sportello garantirà ascolto e sostegno per le varie forme di violenza subite sia al di fuori dei locali di Ateneo, da parte di partner, familiari, conoscenti e sconosciuti, sia all'interno del contesto universitario. Lo Sportello opererà attraverso l'approccio intersezionale, considerando tutte le violenze e le discriminazioni di ogni tipo mediante l'attivazione di percorsi personalizzati, che tengano conto delle esigenze della vittima, offrendo una valutazione del rischio calibrata sulla sua storia e sul suo vissuto di violenza.
2. Inoltre, costituirà oggetto della Convenzione anche la collaborazione tra le parti per la realizzazione di iniziative formative volte a sensibilizzare la comunità universitaria alla tematica della violenza contro le donne in una prospettiva di genere, facendole acquisire maggior consapevolezza delle diverse forme di violenza, delle possibili situazioni critiche e dei "campanelli di allarme" da non sottovalutare, informando al contempo dei servizi di supporto a persone vittime di violenza attivi in Ateneo e nel territorio e ad accrescere le competenze delle professionalità che, per le attività svolte, più facilmente possono entrare in contatto con persone che studiano o lavorano in Ateneo vittime di violenza affinché sappiano eventualmente riconoscere



il fenomeno, relazionandosi in maniera adeguata, e indirizzare le vittime ai servizi di supporto presenti in Ateneo e sul territorio.

Art. 3 – Sportello universitario contro la violenza di genere

1. L'Università metterà a disposizione dell'Ente degli spazi destinati ad ospitare lo Sportello Universitario contro la violenza di genere nello stabile di via Ranzani n. 14, quarto piano, a Bologna. Tale piano sarà riservato esclusivamente al servizio di Sportello Universitario ed ai servizi di aiuto psicologico del Dipartimento di Psicologia, servizi ai quali si accederà esclusivamente su appuntamento, tramite un'entrata secondaria, di norma non frequentata da altro personale universitario o da studenti, in modo da garantire maggiore riservatezza.
2. L'Università metterà inoltre a disposizione del personale dell'Ente che opererà presso lo Sportello un personal computer e uno smartphone di Ateneo. Si tratterà di attrezzature fornite in comodato d'uso gratuito all'Ente, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo, che dovranno rimanere all'interno dei locali di Ateneo e che non potranno essere ceduti a terzi in quanto finalizzati esclusivamente alle attività di Sportello.
3. L'Università creerà un indirizzo di posta elettronica istituzionale dedicato allo Sportello universitario, con attribuzione delle credenziali temporanee di accesso, a cui potrà accedere solo il personale specialistico individuato dall'Ente che ne avrà quindi il presidio esclusivo.
4. Per il funzionamento dello Sportello universitario contro la violenza di genere, l'Ente dovrà mettere a disposizione dell'Università **due operatori** dipendenti ed esperti con adeguata esperienza specialistica e pluriennale che garantiranno in contemporanea l'apertura dello Sportello universitario per **circa 18 ore settimanali**, possibilmente a giorni predefiniti, per renderlo un punto di riferimento sicuro e stabile, ad eccezione che nei periodi di chiusura universitaria e durante le festività, quando sarà comunque attiva la deviazione delle chiamate sulla linea principale dell'Ente.
5. Presso lo Sportello universitario contro la violenza di genere dovranno operare due operatori dipendenti esperti, con adeguata esperienza specialistica pluriennale e formazione, operanti sotto la responsabilità esclusiva dell'Ente medesimo, che siano in grado di fornire sostegno emotivo, di riconoscimento della violenza e della discriminazione subita, di sensibilizzare e di favorire l'emersione del fenomeno, e che siano inoltre in grado di fornire informazioni utili, anche di natura legale, per un orientamento mirato ad uscire da situazioni di violenza.



6. L'Ente dovrà garantire il ricorso a personale dipendente, nel rispetto delle norme contrattuali, previdenziali e di tutela del lavoro, e l'impiego di risorse professionali con una formazione di base adeguata ed un aggiornamento specifico qualitativamente elevato.
7. La co-progettazione ultima delle attività dello Sportello universitario contro la violenza di genere sarà svolta congiuntamente da entrambe le parti sulla base della proposta pervenuta, come pure la definizione delle giornate di apertura e delle attività di sensibilizzazione connesse.
8. A cadenza trimestrale, l'Ente dovrà condividere col referente dell'Università individuato presso l'Area del Personale APOS dei report sull'andamento del servizio di Sportello contro la violenza di genere, fornendo dati in forma anonima e aggregata che possano permettere all'Università di sviluppare un'analisi quantitativa e qualitativa sul fenomeno indagato. A cadenza annuale l'Ente dovrà fornire anche una relazione riepilogativa dell'attività svolta.
9. Saranno inoltre organizzati incontri di coordinamento tra il referente individuato dall'Università presso l'Area del Personale APOS e gli operatori dell'Ente per la condivisione di informazioni statistiche, per l'analisi dell'andamento dello Sportello e per lo sviluppo di iniziative da mettere in campo per migliorare il servizio e per sensibilizzare la comunità tutta sul tema delle violenze.

Art. 4 - Formazione del personale universitario

1. L'Ente collaborerà con l'Università per progettare ed erogare due tipologie di iniziative formative:
 - un modulo formativo (Corso 1) rivolto al personale tecnico-amministrativo che, per il ruolo ricoperto e le missioni dei rispettivi uffici, potrà più facilmente trovarsi a contatto con persone che studiano o lavorano in Ateneo vittime di violenza di genere; l'attività formativa ha la finalità di fornire informazioni e strumenti di lavoro utili per gestire in modo consapevole e inclusivo la relazione con le persone vittime di violenza e indirizzarle allo Sportello universitario. Saranno previste un massimo di 6 edizioni del corso all'anno, ciascuna della durata massima di 6 ore. Le lezioni si svolgeranno in presenza prevalentemente nella sede di Bologna; alcune edizioni saranno svolte nelle sedi dei campus (Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna);
 - un seminario formativo (Corso 2) rivolto potenzialmente anche a tutto il personale di Ateneo (fino a circa 1.000 persone per edizione), piuttosto che a gruppi di personale da individuare (es. personale tecnico amministrativo neoassunto; personale docente/ricercatore neoassunto) con la finalità di sensibilizzare sul tema della violenza di genere, promuovendo una maggiore



consapevolezza e comprensione del fenomeno, e di presentare i servizi dello Sportello universitario. Saranno previste un massimo di 2 edizioni del seminario all'anno, ciascuna della durata massima di 2 ore. Il seminario potrà essere erogato interamente online o in modalità mista con la sessione in presenza nella sede di Bologna.

2. La progettazione ultima delle attività formative sarà svolta congiuntamente da entrambe le parti sulla base delle proposte pervenute, come pure la definizione dei calendari delle attività, con possibilità di rimodulare l'impostazione dei programmi delle attività formative in considerazione delle mutate esigenze dell'Ateneo.
3. L'Università si impegnerà a fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario alla co-progettazione ed attivazione delle attività formative; curare le comunicazioni istituzionali di avvio delle iniziative formative; gestire le iscrizioni alle varie attività formative; mettere a disposizione le aule fisiche e/o convocare gli incontri in modalità online; supportare i docenti dell'Ente nelle fasi di erogazione dei corsi, se necessario; gestire il riconoscimento della formazione fruita attraverso la registrazione nella banca dati di Ateneo.
4. L'Ente collaborerà con l'Università per l'organizzazione e la realizzazione delle attività formative mediante definizione, in raccordo con APOS, delle tematiche da affrontare, della durata dei corsi, del numero di partecipanti e delle date di svolgimento e per la predisposizione e l'invio del materiale didattico in formato elettronico, che potrà essere utilizzato solo per attività connesse al corso.
5. Per le attività formative, l'Ente metterà a disposizione relatori esperti nelle varie tematiche definite in fase di co-progettazione per un totale annuo di massimo **40 ore di docenza**, di cui massimo **36 ore per il Corso 1 e massimo 4 ore per il Corso 2**.

Art. 5 – Iniziative di sensibilizzazione e collaborazione

1. L'Ente potrà inoltre essere chiamato a collaborare con il Magnifico Rettore, con la/il Consigliera/e di Fiducia, con Prorettori e Delegati di Ateneo, con l' Area Pianificazione, Programmazione e Comunicazione APPC – Settore comunicazione, con l'Area del Personale APOS, con l'Area Servizi Studenti ASES, con l' Area Formazione e Dottorato AFORM, con il Comitato Unico di Garanzia CUG di Ateneo nonché con i rappresentanti delle Associazioni studentesche per favorire e promuovere interventi con vari soggetti istituzionali e non, favorendo azioni comunicative, di prevenzione e informative.

Art. 6 - Rimborsi spese per le attività



1. Per la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione, le parti metteranno reciprocamente a disposizione spazi, attrezzature, risorse umane, finanziarie e competenze specialistiche nei vari ambiti oggetto dell'accordo.
2. Per la copertura dei costi sostenuti dall'Ente per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, l'Università riconoscerà un rimborso dei costi sostenuti **entro il limite massimo annuo pari a € 36.000 (trentaseimila/00)** calcolato sulla base di ipotesi di attività relative a iniziative, azioni, progettualità comuni per ciascun anno di riferimento e dei costi stimati, considerati per macro voci. Il limite massimo annuo rimborsabile potrà essere esattamente quantificato al momento della sottoscrizione della Convenzione, all'esito della valutazione dei progetti presentati e della stima dei costi effettuata dall'Ente.
3. Nei limiti di cui al comma precedente, l'Università rimborserà all'Ente le spese effettivamente sostenute e rendicontate, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della Convenzione. Saranno ammessi a rimborso i costi del personale per il tempo impiegato presso l'Università e per le attività riconducibili alla Convenzione (incluse le attività di supporto a distanza, di collaborazione per la progettazione delle azioni di sensibilizzazione e formazione e per la preparazione del relativo materiale, ecc.), le spese di trasferta, gli oneri relativi alle coperture assicurative, i costi indiretti per la quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della Convenzione, ecc. .
4. I rimborsi annui saranno erogati previa emissione di note di debito fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n.633/72 e s.m.
5. L'Università provvederà al pagamento delle note di debito entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, salvo contestazioni, con versamento sul conto corrente bancario IBAN intestato all'Ente.
6. Per la gestione dello Sportello universitario contro la violenza di genere, l'Università erogherà all'Ente il rimborso dei costi sostenuti **entro il limite massimo annuo di € 30.000 (trentamila/00 euro)** fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Il limite massimo annuo rimborsabile potrà essere esattamente quantificato al momento della sottoscrizione della Convenzione, all'esito della valutazione del progetto presentato per lo Sportello e della stima dei costi effettuata dall'Ente. Il rimborso annuo dei costi sarà corrisposto in due tranche con le seguenti modalità:
 - erogazione dopo 6 mesi dall'avvio della Convenzione di una prima tranche, a copertura delle spese effettivamente sostenute e rendicontate nel primo semestre;



- erogazione dopo 1 anno dall'avvio della Convenzione, della seconda tranche a copertura delle spese effettivamente sostenute e rendicontate nel secondo semestre, previa rendicontazione semestrale ed annuale delle attività svolte da parte dell'Ente e acquisito il parere favorevole del Referente per lo Sportello dell'Università presso APOS.
7. Per lo sviluppo e la realizzazione congiunta di progetti formativi a favore del personale universitario, l'Ateneo riconoscerà all'Ente il rimborso dei costi sostenuti **entro il limite massimo annuo di € 6.000 (seimila/00 euro)** fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Il limite massimo annuo rimborsabile potrà essere esattamente quantificato al momento della sottoscrizione della Convenzione, all'esito della valutazione del progetto presentato per la formazione e della stima dei costi effettuata dall'Ente. Il rimborso annuo dei costi sarà corrisposto in un'unica tranche annuale, previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e delle iniziative di formazione svolte, una volta acquisito il parere favorevole del Referente della formazione di APOS.

Art. 7 – Durata, rinnovo e recesso

1. La Convenzione avrà una **durata triennale**, a decorrere dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio mediante scambio di comunicazioni tra le parti a mezzo PEC.
2. Ciascuna parte avrà il diritto di recedere dalla Convenzione unicamente mediante comunicazione scritta da inviare tramite PEC all'altra parte; il recesso diventerà efficace decorsi 6 mesi dalla comunicazione e potrà riguardare uno o entrambi gli oggetti della stessa.
3. Il recesso non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento della comunicazione. Conseguentemente le attività in corso di esecuzione alla data del recesso saranno portate a conclusione.

Art. 8 – Risoluzione

1. Le parti convengono che, qualora nel periodo di durata della Convenzione, l'Ente perda i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. o faccia subentrare terzi nei rapporti di cui alla Convenzione oppure ometta di rispettare gli impegni pattuiti, sarà facoltà dell'Università risolvere la Convenzione.
2. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.



Art. 9 – Sicurezza e responsabilità

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare degli obblighi recati dall'articolo 20, nonché delle disposizioni impartite dal Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Entrambe le parti sono obbligate a rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria per il proprio personale.
2. Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità, derivante da colpa lieve, per danni che il proprio personale dovesse causare a persone, cose e ambiente nell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione. Inoltre, durante lo svolgimento delle attività, il personale di entrambe le parti dovrà adottare prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a presentare la domanda di manifestazione d'interesse gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii che siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 - essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ex art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - essere iscritti al registro/albo/elenco regionale dei centri anti violenza e delle case rifugio per persone che subiscono violenza;
 - esplicita previsione nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto dello svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex art.5, comma 1, lettere a) e d) del codice del Terzo Settore;
 - essere inseriti nell'ambito della "mappatura 1522" del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - essere in possesso di documentata esperienza nelle attività di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere e nelle relative attività di formazione;
 - aver svolto negli ultimi 3 anni le attività di interesse generale ex art.5, comma 1, lettere a) e d) del codice del Terzo Settore in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni;
 - avere personale dipendente e specializzato nelle attività di interesse generale ex art.5, comma 1,



lettere a) e d) del codice del Terzo Settore.

2. La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo Procuratore munito di poteri di rappresentanza.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

1. Gli interessati dovranno presentare la manifestazione d'interesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 3 luglio 2025 all'Area del Personale APOS nelle seguenti modalità:
 - tramite PEC a scriviunibo@pec.unibo.it (all'attenzione della dott.ssa Camilla Mazzoli);
 - tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: camilla.mazzoli3@unibo.it e sabrina.pogliani@unibo.it.
2. Alla candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) manifestazione di interesse, comprensiva dell'autodichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione elencati al precedente art. 10 da predisporre sulla base **dell'Allegato A** e da sottoscrivere digitalmente;
 - b) documenti progettuali, da predisporre sulla base delle informazioni contenute negli **allegati B1 e B2** da sottoscrivere digitalmente;
 - c) cv degli operatori che saranno coinvolti nelle attività di consolidamento dello Sportello universitario contro la violenza di genere, di cui all'art. 2, comma 1, comprensivo di un elenco dettagliato delle esperienze maturate e dei corsi di formazione frequentati da ciascun operatore;
 - d) cv dei relatori che saranno coinvolti nelle attività di formazione, di cui all'art. 2, comma 2, comprensivo di un elenco dettagliato delle esperienze maturate come formatori in analoghi percorsi di formazione, rivolti possibilmente a dipendenti pubblici e sul possesso di eventuali specializzazioni o altri elementi che attestino la loro capacità di formatori.
 - e) Atto costitutivo/Statuto dell'Ente.

Art. 12 - Commissione di valutazione

1. La valutazione delle manifestazioni di interesse/domande pervenute entro il termine di cui all'art.11 sarà effettuata dalla seguente Commissione:
 - Dott.ssa Camilla Mazzoli;
 - Dott.ssa Sabrina Pogliani;



- Dott.ssa Beatrice Tomadini;
 - Dott.ssa Enza Carlotti, come membro supplente.
2. Al termine della procedura di selezione, la Commissione di valutazione formulerà una graduatoria degli Enti.
3. Il Dirigente APOS provvederà con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria, formulata dalla Commissione. Sul sito <https://bandi.unibo.it> verrà pubblicato il riferimento dell'Ente del Terzo Settore che avrà riportato il punteggio maggiore.

Art. 13 - Criteri di valutazione delle manifestazioni d'interesse e dei progetti

Nella valutazione delle domande, la Commissione di valutazione terrà conto dei criteri di seguito riportati, attribuendo agli stessi un punteggio numerico, al fine di predisporre una graduatoria:

- valutazione delle pregresse esperienze negli ultimi 3 anni di attività di interesse generale ex art.5, comma 1, lettere a) e d) del codice del Terzo Settore in collaborazione con Università (max 10 punti);
- valutazione del progetto "Consolidamento dello Sportello Universitario contro la violenza di genere, quale luogo di ascolto e sostegno rivolto a tutta la comunità dell'Università di Bologna" come da Allegato B1 (max 30 punti);
- valutazione delle connessioni di rete col territorio e con l'Associazionismo locale (max 10 punti);
- valutazione delle esperienze pregresse maturate dall'Ente nelle attività di ascolto, supporto psicologico ed indirizzo, nonché nelle attività di contrasto, di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza di genere (max 10 punti);
- valutazione dei cv degli operatori che saranno coinvolti nelle attività di consolidamento dello Sportello universitario contro la violenza di genere, di cui all'art. 2, comma 1 (max 5 punti);
- valutazione dei servizi erogati dall'Ente a favore del proprio personale dipendente e volontario volti a supportarlo psicologicamente e funzionali ad evitare il burnout, avendo quindi attenzione non solo per l'utenza, ma anche per i propri operatori (max 5 punti);
- valutazione della proposta progettuale "Formazione del personale universitario sul tema della violenza di genere" relativa al Corso 1, come da Allegato B2 (max 15 punti);
- valutazione della proposta progettuale "Formazione del personale universitario sul tema della violenza di genere" relativa al Corso 2, come da Allegato B2 (max 5 punti);
- valutazione dei cv dei relatori proposti per le attività di formazione, di cui all'art. 2 comma 2, sulla base dei loro percorsi di studio, delle attività svolte nelle materie oggetto della formazione,



dell'esperienza da essi maturata come formatori in analoghi percorsi di formazione rivolti possibilmente a dipendenti pubblici, sul possesso di eventuali specializzazioni o altri elementi che attestino la loro capacità di formatori, e sulla base di altri elementi che potranno essere presenti nel cv (max 10 punti).

L'Ente che all'esito della valutazione risulterà aver raggiunto il punteggio più alto sarà chiamato alla co-progettazione delle attività oggetto del presente avviso finalizzata alla stesura del progetto definitivo e alla stipula della Convenzione.

Art. 14 - Stipula della Convenzione

1. L'Università si riserva di non procedere alla stipula della Convenzione nel caso in cui le manifestazioni d'interesse e i progetti presentati non siano ritenuti idonei ad insindacabile giudizio dell'Università.
2. L'Università si riserva di rifiutare eventuali proposte che siano ritenute incompatibili con il proprio ruolo istituzionale o che possano arrecare pregiudizio o danno alla propria immagine.
3. Individuato l'Ente con cui sottoscrivere la Convenzione, l'Università procederà alla stipula della stessa finalizzata a regolare gli impegni delle parti ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso, sulla base dei progetti presentati.

Art. 15 - Trattamento dei dati

1. L'informativa sulla protezione dei dati personali è reperibile alla pagina web:
<https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/trattamento-dei-dati-personali>
2. La partecipazione alla presente procedura implica la conoscenza e accettazione, da parte dei partecipanti, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione indicati nell'informativa.
3. La disciplina specifica sul trattamento dei dati sarà contenuta nella Convenzione.

Art. 16 - Richiesta informazioni e/o chiarimenti

1. Per qualsiasi chiarimento sui termini del presente Avviso, i partecipanti sono invitati a rivolgersi, in riferimento alle attività attinenti allo Sportello universitario contro la violenza di genere alla Dott.ssa Camilla Mazzoli, e-mail: camilla.mazzoli3@unibo.it ed in riferimento alla attività attinenti alla formazione alla Dott.ssa Sabrina Pogliani, e-mail: sabrina.pogliani@unibo.it.
2. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Camilla Mazzoli



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DEL PERSONALE

Allegati:

1. Modulo per la manifestazione d'interesse (Allegato A);
2. Documenti progettuali:
 - Allegato B1 Consolidamento dello Sportello universitario contro la violenza di genere;
 - Allegato B2 Attività di formazione.

Il Dirigente Area del personale

Dott. Michele Menna

(firmato digitalmente)

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.